

# **Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)**

## **Modifica del 24 giugno 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>1</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

*Art. 66<sup>bis</sup> cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> L'articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a–d dell'ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>2</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.

<sup>3</sup> È considerata istituto ai sensi dell'articolo 43<sup>bis</sup> capoverso 1<sup>bis</sup> LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

24 giugno 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 831.101  
<sup>2</sup> RS 831.201

